



COMUNE DI LATINA

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL “CONSIGLIO DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI”

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30.01.2019

Indice

art. 1 Consiglio delle Bambine e dei Bambini

art. 2 Funzioni

art. 3 Competenze

art. 4 Decisioni

art. 5 Rapporti con l'amministrazione

art. 6 Convocazione con pubblicità delle sedute

art. 7 Nomina, composizione e durata

art. 8 Ruolo delle istituzioni scolastiche

art. 9 Altre forme di Consigli

art. 10 Entrata in vigore

art. 1 Consiglio delle Bambine e dei Bambini

Nell'ambito delle attività previste dal comune si formalizza la costituzione del Consiglio delle Bambine e dei Bambini, nel rispetto dello Statuto Comunale, ispirandosi all'art.12 della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 a New York, entrata in vigore il 2 settembre 1990 e ratificata in Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176), che sancisce il diritto dei bambini e degli adolescenti ad esprimere la propria opinione.

art. 2 Funzioni

Il Consiglio Comunale delle bambine e dei bambini è un organo democratico di rappresentanza di tutti i bambini autonomamente istituito dal comune, d'intesa con le istituzioni scolastiche presenti sul territorio.

L'organizzazione e le modalità di elezione del Consiglio delle bambine e dei bambini sono disciplinate dal presente Regolamento.

Il Consiglio Municipale delle Bambine e dei Bambini svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) promuove la partecipazione dei bambini alla vita politica e amministrativa locale;
- b) fornisce consulenza agli organi istituzionali sulle questioni che interessano i bambini in ambito locale;
- c) elabora progetti;
- d) segue l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai bambini presenti nel territorio.

Il Consiglio delle bambine e dei bambini viene coordinato e animato da un operatore nominato dal Sindaco e di sua fiducia. L'incarico dell'animatore è legato al mandato sindacale; dovrà mettere i bambini in condizione di esprimere le loro idee e stimolare gli amministratori ad ascoltare le idee dei bambini e a tenerne conto.

L'animatore è coadiuvato da un secondo operatore che si occupa di verbalizzare la seduta.

art. 3 Competenze

1. Il Consiglio dei bambini ha funzioni propositive e consultive tramite pareri e proposte nei confronti del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale. Può chiedere informazioni agli organi ed uffici municipali su temi e problemi che riguardano l'attività amministrativa del Comune.

2. In particolare il Consiglio dei bambini può esprimere pareri, formulare proposte, svolgere interrogazioni in merito a:

- pubblica istruzione e servizi scolastici;
- tempo libero, sport e spettacolo;
- sicurezza stradale e circolazione;
- politica ambientale e urbanistica;

- iniziative culturali e sociali;
- solidarietà e assistenza;

3. Il Consiglio delle bambine e dei bambini può, comunque, esprimere pareri o formulare proposte in qualsiasi altro ambito di intervento di competenza municipale in relazione a tematiche inerenti l'infanzia e l'adolescenza.

art. 4 Decisioni

Le decisioni prese dal Consiglio delle bambine e dei bambini sotto forma di proposte e di pareri saranno verbalizzate dagli operatori e presentate ai competenti organi perché le valutino e ne tengano conto.

art. 5 Rapporti con l'amministrazione

Il Consiglio delle bambine e dei bambini riceve nella sua prima seduta un esplicito mandato dal Sindaco che spiega di averlo istituito per avere dai bambini il loro punto di vista e loro opinioni e richieste e promette che terrà conto delle loro opinioni.

Al termine dell'anno di lavoro il Consiglio delle bambine e dei bambini si incontra con il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale per presentare le proprie richieste. Le richieste dei bambini verranno prese in considerazione e dopo attento esame riceveranno adeguate risposte.

Il Consiglio delle bambine e dei bambini potrà presentare al Sindaco o ad altri uffici comunali proposte e richieste ogni volta che ne avrà bisogno.

Il Consiglio comunale prevedrà un capitolo di bilancio per sostenere il funzionamento del Consiglio delle bambine e dei bambini.

art. 6 Convocazione e pubblicità delle sedute

1. Il Consiglio delle bambine e dei bambini si riunirà in una sede propria che il Comune assegnerà al Laboratorio comunale del progetto "La città delle bambine e dei bambini".

2. Le sedute si terranno ogni quindici giorni, in orario scolastico nel caso in cui la scuola lo inserisce nel PTOF (vedi art. 8) oppure in orario extrascolastico.

3. Gli incontri verranno convocati per iscritto dal coordinatore che indicherà l'ordine del giorno. La convocazione verrà inviata per conoscenza agli insegnanti delle classi interessate.

4. Alle riunioni del Consiglio non possono partecipare altri adulti oltre ai coordinatori a meno che non siano invitati. L'unico adulto che può sempre partecipare è il Sindaco.

5. L'ordine del giorno delle sedute viene stabilito dal Consiglio stesso nella riunione precedente.

art. 7 Nomina, composizione e durata

1. La nomina dei bambini Consiglieri avviene attraverso sorteggio in ambito scolastico ad opera del Laboratorio comunale e riguarda i bambini delle IV e V classi della scuola primaria. Tutti i bambini

sono candidati. E' auspicabile la presenza delle varie categorie sociali presenti nel territorio (stranieri, rom, portatori di handicap, ecc) che possono essere aggiunte anche fuori del sorteggio.

2. I bambini Consiglieri devono essere, di norma, non più di venti, metà bambine e metà bambini, metà di quarta e metà di quinta.

3. L'incarico di ogni bambino Consigliere ha durata biennale. Ogni anno usciranno i bambini che hanno terminato la quinta ed entreranno quelli che iniziano la quarta. Se nel corso del mandato, per una qualsiasi ragione, un Consigliere rinuncerà alla carica, si provvederà a sorteggiare un nuovo Consigliere.

art. 8 Ruolo delle istituzioni scolastiche

Le istituzioni scolastiche sono invitate ad assumere la partecipazione dei bambini come punto qualificante del loro Piano Triennale di Offerta Formativa, ed in particolare a:

1. condividere l'esperienza del Consiglio comunale delle bambine e dei bambini permettendo ai bambini che ne fanno parte di potersi confrontare con i compagni di classe e di scuola prima e dopo ogni riunione;

2. aprire all'interno della scuola un Consiglio degli alunni, con rappresentanti dei diversi livelli scolastici, scelti con le stesse modalità, che affianchi il dirigente scolastico nella direzione della scuola in osservanza dell'art. 12 della Convenzione;

3. ogni scuola che partecipa alla organizzazione del Consiglio delle bambine e dei bambini avrà un insegnante responsabile di questa attività che terrà i rapporti con il Laboratorio comunale.

Art. 9 Altre forme di Consigli

Si possono costituire Consigli delle bambine e dei bambini anche per Enti Locali diversi da Comuni, come Regioni e Parchi o per realtà locali che coinvolgono i bambini come ospedali, musei, associazioni, ecc., in quanto tutti tenuti a rispettare l'articolo 12 della Convenzione.

art. 10 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.